

Indicatori di Normalità Economica 2010

PERIODO D'IMPOSTA 2009

UNICO Società di capitali

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI

L'articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Al fine di procedere all'individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al modello UNICO SC - SOCIETÀ DI CAPITALI.

Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, devono compilare il presente allegato i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2009;
- esercitano un'attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri;
- sono tenuti all'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;
- esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - sono in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
 - sono in liquidazione ordinaria;
 - hanno un periodo d'imposta diverso da dodici mesi;
 - hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2009;
 - hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 7.500.000.

Si ricorda che i soggetti che esercitano un'attività compresa negli studi di settore e si trovano nel periodo d'imposta 2009 in una delle seguenti situazioni:

- dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
- dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività;
- non devono compilare il presente allegato, poiché come già precisato nel paragrafo relativo alle istruzioni del quadro RF, ancorché tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Si ricorda che non devono comunque compilare il presente allegato i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, le Amministrazioni ed Enti pubblici, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le assicurazioni, le banche, la società Poste italiane Spa, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie e gli enti indicati dal D.lgs. n. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria) e dal D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 (Testo Unico Bancario).

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS1** va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;

- agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso i modelli di denuncia telematica denominati "EMens", relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

Nel **rigo NS2** va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

